

**Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Personale n. 1966 del 25 SET. 2017**


**Oggetto: Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute per eventi indipendenti dalla propria volontà.**

**Dipendente M.S. matricola n. 4072.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 25 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore della S.C. Servizio Personale**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Preso atto** che a decorrere dal 01/08/2017 si è risolto il rapporto di lavoro del dipendente M.S., nata il 12/07/1954, matricola identificativa n. 4072, dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;
- Premesso** che, ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995, l'Azienda deve corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto previsto dall'art. 2119 C.C., nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;
- Premesso** -che l'art. 5, comma 8, del Decreto legge 06/07/2012 n.95, convertito in legge 07/08/2012 numero 135, entrato in vigore il 07 Luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" detta una disciplina volta al contenimento della spesa pubblica, abrogando l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per il personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ai sensi della vigente normativa nel Comparto Sanità le ferie di competenza dell'anno corrente vanno fruito entro il 31 Dicembre del medesimo anno;
- Considerato** che secondo la nota n. 40033 del 08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non riguarda i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come ad esempio le ipotesi



di decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità ecc.

**Considerato** che il dipendente in servizio presso questa Azienda dal 23/11/1983 con contratto a tempo indeterminato, ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 10 anni, per cui i termini di preavviso sono stabiliti in mesi 4;

**Considerato** che, nello specifico, il dipendente individuato con matricola aziendale n. 4072 al 01.08.2017, data della risoluzione del rapporto di lavoro, non ha fruito di n. 2 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2015, n. 28 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2016, n. 15 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2017, e n.2 giorni di festività soppresse maturate e non godute nell'anno 2017, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Servizio;


**Premesso** -che, ai sensi dell'art.19, comma 9 del CCNL Comparto S.S.N 1994/1997, come modificato dall'art.23, comma 4 del CCNL 2002/2005, al dipendente che ne abbia fatto richiesta deve essere assicurato il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre;

-che, dalla documentazione agli atti di questo Servizio, non risultano presentate domande di ferie negate per esigenze di servizio o per altri motivi nel suddetto periodo;

-che l'impossibilità al godimento delle ferie dovuta a malattia si evidenzia dal 28/09/2016, data a decorrere della quale il dipendente risulta assente per malattia con continuità fino al 31.07.2017.

**Ritenuto** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare al dipendente di cui trattasi n.18 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2016, n.15 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2017, e n.2 giorni di festività soppresse maturate e non godute nell'anno 2017, per una somma complessiva di €. 2.058,74, a titolo di monetizzazione ferie spettanti e non godute al 01.08.2017, la cui fruizione non è stata possibile per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto di lavoro (dichiarazione inidoneità) non imputabile o riconducibile al dipendente, così determinata:

<b>MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE</b>	
RETRIBUZIONE MENSILE (art.37 c.2 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 1.615,23
RETRIB. GIORNALIERA (art. 37c.3 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 62,12
TOTALE GIORNI FERIE NON GODUTE	n.33
IMPORTO TOTALE LORDO FERIE NON GODUTE (a)	€ 2.049,96
IMPORTO TOTALE LORDO FESTIVITA' SOPPRESSE (n.1) (b)	€ 8,78
<b>IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)</b>	<b>€ 2.058,74</b>

Segue determinazione n. 1966 del 25 SET. 2017

**Ritenuto** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare, al dipendente di cui trattasi, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2119 C.C., secondo i termini e con le modalità stabilite dagli art. 38 e 39 del CCNL Comparto Sanità del 01.09.1995;

**Vista** l'insussistenza di conflitti di interesse connessi all'adozione della presente determinazione;

<b>INDENNITA' MANCATO PREAVVISO</b>	<b>MENSILE</b>
STIPENDIO	€ 1.438,81
RETRIB. INDIV. ANZ. STIP.	€ 37,27
IND VACANZA CONTR.LE	€ 11,75
VALORE COMUNE	€ 40,54
FASCIA RETRIBUTIVA	€ 86,86
IND. PROFESS.LE SPECIFICA	-
<b>TOTALE MENSILE</b>	<b>€ 1.615,23</b>
<b>IMPORTO PER 4 MENSILITA' (a)</b>	<b>€ 6.460,92</b>
N. 4 RATEI 13ma (b)	€ 538,41
<b>IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)</b>	<b>€ 6.999,33</b>

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare, in favore del dipendente M.S. matricola n.4072, nata il 12.07.1954, il cui rapporto di lavoro si è risolto in data 01.08.2017:
- l'importo di **€. 6.999,33** a titolo di indennità sostitutiva del preavviso come da Art. 2122 C.C. e secondo i termini e le modalità stabilite dagli artt. 38 e 39 del CCNL Comparto Sanità 01.09.1995;
- l'importo di **€. 2.058,74** al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività soppresse ai sensi della legge n. 937/77.

Il Direttore  
Servizio del Personale  
Dott. Maurizio Calamida